

II Garante

Parere n. 15 del 14 settembre 2018

Oggetto: RICHIESTA TARDIVA DI RIDUZIONE TASSE PER CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DEL FRATELLO – ONERE AMMINISTRATIVO DI 100 EURO – CORRETTEZZA DELLA SANZIONE DI MORA.

Lo studente ... Omissis ... chiede al Garante di intervenire essendo stato sanzionato con onere amministrativo di 100 euro per tardiva richiesta di riduzione delle tasse spettante per la contemporanea iscrizione del fratello Luca.

Il Garante ritiene di dover confermare la comunicazione allo studente del 10 settembre scorso e quindi anche quella precedente del Responsabile di segreteria studenti.

Le disposizioni contenute nel Manifesto Studenti 2017/18 relativamente alla procedura di esonero parziale conseguente alla iscrizione contemporanea di a più fratelli o sorelle sono assolutamente chiare ed erano, come dovuto, facilmente consultabili in rete.

Vi sono indicate non solo la data entro la quale la comunicazione deve essere data, ma anche la clausola secondo la quale la riduzione "non è estesa automaticamente anche al fratello/alla sorella, che deve a sua volta seguire la stessa procedura su http://sol.unifi.it/ per ottenere la riduzione del contributo omnicomprensivo".

La disposizione non è irragionevole, né contraria a legge ed in particolare al D.P.R. 445/2000.

Non è irragionevole perché opera un bilanciamento adeguato tra gli oneri a carico dello studente (un onere di adeguata informazione anzitutto, oltre ad un onere di tempestiva comunicazione agevolmente attuabile via web) e le esigenze di funzionalità degli uffici dell'Università. I quali, come già osservato nella comunicazione del 10 settembre, dovrebbero in caso contrario attivarsi, dopo che il secondo fratello/sorella si sia iscritto, non solo per ricercare la effettiva esistenza della contemporanea iscrizione, ma per operare una riduzione (di ufficio) ad un soggetto diverso che non l'ha richiesta ed è rimasto inerte. Dopo aver verificato, di ufficio e senza richiesta, la esistenza dei presupposti formali e di fatto relativi al primo fratello iscritto.

Non solo: lo studente ... Omissis ..., fratello di ... Omissis ... e iscritto per secondo in ordine di tempo, ha evidentemente seguito correttamente la procedura e si è messo



nelle condizioni per ottenere la riduzione senza incorrere in sanzioni, così dimostrando di avere preso piena conoscenza degli adempimenti necessari. Cosa, evidentemente, non particolarmente ostica o complicata.

Ancora: ... Omissis ... (il secondo iscritto in ordine di tempo) si è iscritto nei termini e comunque entro il 29 dicembre 2017, data ultima per la richiesta di riduzione in oggetto. ... Omissis ... dunque era in condizione di richiederla a sua volta nei termini, anche dopo la propria e precedente iscrizione, perché la disposizione richiamata dalla segreteria studenti non prevede certo che la richiesta di riduzione debba essere contemporanea all'iscrizione. Anzi, quasi sempre, sarà del tutto normale che uno dei fratelli si iscriva prima dell'altro, e quindi il primo dovrà (volendo) integrare a posteriori la domanda o meglio farla seguire dalla segnalazione della successiva iscrizione del fratello o sorella.

Non è infatti un caso se, abitualmente, la procedura in questione non dà luogo a problemi o contestazioni.

La disposizione non è contraria al D.P.R. 445/2000 secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai privati documenti già in loro possesso. La norma in questione infatti si riferisce ai documenti necessari per la singola procedura relativa ad un soggetto determinato, mentre qui è in discussione la eventuale traslazione – di ufficio – di documenti dalla posizione di una persona a quella di un'altra, per modificarne la posizione giuridica senza che ciò sia stato richiesto.

Per le ragioni che precedono, si ritiene che la richiesta di ... Omissis ... non sia fondata.

IL GARANTE Sergio Materia